



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto

APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

- art. 310 c.p.p. -

Al Tribunale del Riesame
S E D E

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1. ALFEO Francesco, nato a Foligno (PG) il 15.11.1943, residente a Taranto in via Galileo Galilei nr. 20/2
2. FRANCISCO Filomena Clarisa, nata a Repubblica Dominicana P11.09.1968, residente a Taranto in via Cagliari nr. 52 int. 15 piano VI.
3. CRISTELLO Giuseppe, nato a Taranto il 19.03.1968, ivi residente in via P. Nenni ed. 4/D int. 2 piano I.
4. FORTE Cataldo, nato a Taranto il 10.07.1963, ivi residente in via della Repubblica ed. A5 int. 21.
5. GALEONE Barbara, nata a Grottaglie (TA) il 09.01.1972, ivi residente in via Friuli nr. 21.
6. GIANNINI Vito, nato a Taranto il 27.09.1951, ivi residente in via Anfiteatro nr. 267 int. 2 piano I.
7. LIGORIO Giuseppe, nato a Taranto il 25.12.1965, ivi residente in via Elio nr. 2 piano II.
8. MATICHECCHIA Michele, nato a Montebiasi (TA) il 13.01.1961, residente in Grottaglie via Falcone e Borsellino nr. 25 int. 7.
9. PERNISCO Valter, nato a Taranto il 16.06.1973, ivi residente in via Catanzaro nr. 68.
10. PICCINNO Cosimo, nato a Taranto il Faggiano (TA) il 07.10.1965 ivi residente in via Giudei nr. 7
11. PISANO Carmine, nato a Taranto il 20.05.1977, ivi residente in via Mons. Blandamura nr. 4 int. 15 piano VIII.
12. SAMBITO Cataldo (detto Aldo alias U' Ring), nato a Taranto P11.05.1969 ivi residente in via Machiavelli ed. 1. (deceduto)
13. SANSONE Antonio, nato a Taranto il 29.10.1968, ivi residente in viale Ionio nr. 405.
14. SCIALPI Tiziano, nato a Taranto il 26.05.1969, ivi residente in via S. Domenico nr. 12.

INDAGATI

a. (GALEONE - SCIALPI - PISANO - MATICHECCHIA - FRANCISCO - ALFEO - GIANNINI) - Artt. 110 - 353 commi 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, mediante collusioni con Pubblici Ufficiali del Comune di Taranto, nonché con promesse e dazioni di somme di denaro da parte di

soggetti riconducibili alla società KRATOS Soc. Coop. Sociale con sede in Taranto alla Via Emilia 115, con più azioni turbavano la regolarità della procedura selettiva indetta dal Comune di Taranto - Direzione Ambiente - Servizi Cimiteriali in relazione alla gara europea a procedura aperta per l'appalto di gestione dei servizi cimiteriali (operazioni cimiteriali, organizzazione dei servizi, servizio di custodia e vigilanza, controllo del decoro, manutenzione delle strutture e cura del verde, servizio di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali) CIG8681147521, con importo a base d'asta di €7.600.000,00 oltre IVA, disposta in forza di determina a contrarre del 31.3.2021 da effettuarsi mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 60 e 95 D. Lgs. 50/2016, determinandone l'aggiudicazione in data 20.5.2021 a favore della predetta Società Coop. KRATOS con importo di aggiudicazione pari a €6.862.800,00 oltre IVA a danno delle altre due concorrenti (DR MULTISERVICE s.r.l. e CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI soc. coop. consortile stabile); in particolare:

- **GALEONE Barbara**, quale Dirigente del comune di Taranto incardinata nella Direzione Ambiente, RUP e al tempo stesso commissario di gara, consentiva che il suo collaboratore SCIALPI formasse e trattenesse una copia scansionata dei progetti tecnici delle tre società concorrenti durante l'istruttoria segreta; successivamente - prima dell'apertura delle buste relative alle offerte economiche - si informava riservatamente da FRANCISCO Filomena Clarisa, Amministratore della Kratos, circa la percentuale di ribasso indicata nella relativa offerta economica ancora formalmente segreta per adeguare l'assegnazione dei punteggi della commissione; durante l'istruttoria riservata della commissione aggiudicatrice manteneva costanti consultazioni con SCIALPI su questioni riservate, relative alla valutazione tecnica ed economica dei progetti; infine modificava i punteggi tecnici da assegnare alle società partecipanti in modo tale da assicurare l'aggiudicazione a KRATOS;
- **SCIALPI Tiziano**, Coadiutore Amministrativo del comune di Taranto, stretto collaboratore della GALEONE e segretario verbalizzante delle sedute pubbliche della gara, in accordo con GIANNINI Vito e con ALFEO Francesco (detto Franco, amministratore di fatto della KRATOS) dai quali riceveva promesse ed elargizioni di somme in denaro, in esecuzione di un preciso accordo corruttivo, essendo irrualmente e costantemente messo a conoscenza dalla RUP GALEONE in ordine agli step relativi alla valutazione delle offerte economiche e delle criticità riscontrate sul progetto tecnico e sull'offerta economica della società KRATOS (come pure delle altre società), previa illecita rivelazione di tali circostanze a GIANNINI, faceva proprie e veicolava alla GALEONE le rappresentazioni e valutazioni tecniche di GIANNINI volte a giustificare o integrare i passaggi carenti o problematici del progetto di KRATOS Soc. Coop.; in tal modo guidava l'analisi e la valutazione della GALEONE nonché pilotava - con i suggerimenti di GIANNINI e comunque di soggetti estranei alla Commissione - la conseguente attribuzione dei punteggi ai progetti tecnici dei tre concorrenti, al rialzo per la Kratos e al ribasso per le due restanti società;
- **GIANNINI Vito**, dipendente comunale in quiescenza, ex Direttore dei cimiteri di Taranto, mediante collusioni con SCIALPI Tiziano ed i vertici della Kratos, ottenendone utilità economica sotto forma di dazioni di somme di denaro, turbava la regolarità della predetta gara ed in particolare otteneva illecitamente da SCIALPI i progetti degli altri concorrenti alla gara di appalto e - avendo piena conoscenza di quello presentato da KRATOS Soc. Coop. in quanto da esso stesso redatto in parte - durante la fase riservata della istruttoria offriva costantemente a SCIALPI, perché le veicolasse alla GALEONE, valutazioni tecniche e integrazioni su aspetti carenti e incongrui del progetto di KRATOS, allo scopo di favorire la aggiudicazione a suo favore;
- **FRANCISCO Filomena Clarisa** e **ALFEO Francesco**, la prima quale Amministratrice di diritto e il secondo Amministratore di fatto della Kratos soc. coop. soc., mediante collusioni, promesse ed elargizioni di somme di denaro consegnate a GIANNINI Vito e - per suo tramite - a SCIALPI Tiziano, si garantivano costanti interlocuzioni riservate

con SCIALPI e financo direttamente con la GALEONE, nonché la FRANCISCO rivelava - su richiesta della Rup - la percentuale di ribasso indicata nella relativa offerta economica ancora segreta;

* **MATICHECCHIA Michele e PISANO Carmine**, il primo quale Dirigente del Comando di Polizia Locale, nominato come esperto nelle materie oggetto del servizio posto a gara in qualità di Presidente della commissione giudicatrice, il secondo quale Dirigente Sviluppo Economico, nominato quale esperto nelle materie oggetto del servizio posto a gara in qualità di commissario della commissione giudicatrice, mediante collusioni si limitavano a svolgere solo formalmente i ruoli di commissari, rinunciando a compiere valutazioni comparative sui progetti dei concorrenti alla gara, affidandosi acriticamente alle determinazioni della GALEONE - a sua volta indebitamente influenzate da SCIALPI e GIANNINI - allo scopo di favorire KRATOS Soc. Coop., prestandosi a modificare i punteggi assegnati non per ragioni di merito ma al solo scopo di evitare di fornire occasioni per contestazioni o impugnazioni anche su altri profili da parte delle altre società concorrenti e, in definitiva, per consentire l'aggiudicazione a KRATOS Soc. Coop.

In Taranto fino al 20.5.2021

b. (**SCIALPI - GIANNINI - ALFEO - FRANCISCO**) Art. 110 - 319 - 320 - 321 c.p. perchè in concorso tra loro, nelle qualità di cui al capo precedente - SCIALPI in una prima fase quale "assistente al DEC" (Direttore dell'Esecuzione del contratto scaturito dall'aggiudicazione della gara di cui al capo a), in forza di determinazione dirigenziale n. 476 del 27.05.2021 e successivamente quale DEC nominato per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 101 D.Lgs. 50/2016 a far data dal 31.10.2022 come da nomina con determinazione dirigenziale n. 1050 in pari data - mediante sistematiche dazioni di compensi in denaro, consegnati da ALFEO (che riceveva le buste con il denaro anche dalla FRANCISCO) a GIANNINI e per suo tramite a SCIALPI, determinavano lo stabile asservimento della funzione pubblica esercitata da SCIALPI agli interessi di KRATOS Soc. Coop., in modo tale da assicurarsi con continuità che il predetto Pubblico Ufficiale potesse in essere le condotte di cui al capo precedente (nella fase dell'espletamento della gara), così ottenendo una posizione di ingiustificato privilegio per KRATOS Soc. Coop. anche durante la fase della esecuzione contrattuale, mediante il concreto azzeramento dei compiti pubblici di controllo sull'attività di KRATOS Soc. Coop. o lo svilimento degli effetti delle eventuali iniziative poste in essere dall'ente comunale in ordine a disservizi e abusi commessi nell'espletamento dei servizi cimiteriali; in particolare, ALFEO e FRANCISCO elargivano sistematicamente compensi (denominati convenzionalmente "riconoscimenti mimetici" in quanto costituiti da somme prelevate da fondi neri ottenuti da KRATOS Soc. Coop. aumentando strumentalmente lo stipendio di esso ALFEO e indicati quali "buste") a GIANNINI, e tramite questi anche a SCIALPI, il quale commetteva atti contrari al dovere di ufficio consentendo una gestione indulgente delle formali contestazioni o richieste indirizzate a KRATOS Soc. Coop., come pure una valutazione concordata con il predetto contraente privato in ordine alle tempistiche e alle modalità esecutive del contratto, nonché fornendo ausilio sulla gestione del personale da parte di KRATOS anche mediante il costante aggiornamento, fornito da SCIALPI a GIANNINI e ALFEO, sulle iniziative dell'Ente comunale e dei cittadini in riferimento a denunce e lamentele sulle modalità di esecuzione dei servizi cimiteriali, sminuendone la portata - anche mediante il condizionamento di SCIALPI sulle iniziative di GALEONE Barbara - e di fatto neutralizzando ogni proposito della Dirigenza di prendere provvedimenti al riguardo.

In Taranto, accertato fino a settembre 2021, con permanenza.

c. (**GALEONE - SCIALPI - PISANO - MATICHECCHIA**) - Artt. 110 - 479 comma 2 c.p. - 61 n. 2) c.p. perchè, nelle qualità di cui al capo a) ed al fine di commettere il relativo reato, in concorso tra loro, riportavano infedelmente nel verbale della commissione di gara da tutti sottoscritto nella

seduta del 12.05.2021 (Verbale di gara n. 2 - seche riservate per la valutazione dell'offerta tecnica)
Attribuzione dei punteggi "voto da progetto allegato" - sia nella loro formulazione di punteggio tecnico
che, di conseguenza, in quella di punteggio riparametrato - poi resi pubblici dal Comune di Taranto il
18.5.21 e pubblicati sul portale istituzionale delle gare di appalto il 20.05.2021.
In Taranto fino al 20.05.2021

d. (CRISTELLO - FORTE - SANSONE - PERNISCO - PICCINNO - LIGORIO - SAMBITO - deceduto) - Art. 416 commi 1, 2, 3 c.p. per aver promosso ed organizzato un'associazione a delinquere capeggiata da CRISTELLO Giuseppe allo scopo di compiere un numero indeterminato di reati connessi all'espletamento dei servizi cimiteriali mediante l'imposizione di un clima di intimidazione costante, fondato sulla percezione - diffusa tra utenti, artigiani ed imprenditori a vario titolo interessati alla fruizione degli spazi e dei servizi cimiteriali - della capacità del gruppo di porre in essere atti ritorsivi quali incendi, furti, danneggiamenti e financo aggressioni fisiche, ed in particolare allo scopo di commettere estorsioni continuate, peculati, truffe, appropriazioni indebite, violenze o minacce per costringere altri a commettere reati ed altro, avvalendosi anche della ulteriore forza di intimidazione riveniente dalla notoria appartenenza di alcuni dei sodali - tra cui SAMBITO Cataldo - ad ambienti della criminalità organizzata locale.

In Taranto, accertato nel settembre 2021, con permanenza.

c. (CRISTELLO - FORTE - SANSONE - PERNISCO - SAMBITO (deceduto) - LIGORIO - PICCINNO) Artt. 110 - 81 - 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1) ultima ipotesi c.p. - 54 ultimo comma c.p. - 611 c.p. - 61 n. 9) c.p. perché in concorso tra loro, con condotte continuate in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni mediante minacce, talvolta dirette, talvolta velate o indirette, costringevano soggetti a vario titolo interessati ai servizi cimiteriali a versare direttamente, oppure a far versare dagli utenti finali, somme in denaro - convenzionalmente indicate come "il caffè" - da suddividere poi in singole quote; in particolare tali condotte venivano poste in essere nei confronti di:

- marmisti, muratori, artigiani o custodi/addetti alle pulizie, dipendenti e titolari di imprese di onoranze funebri incaricati di svolgere singoli servizi (segnatamente: GUARINO Angelo il 21.5.21; GUARINO Giambattista il 21.5.21; GUARINO Leonardo il 25/26.5.21; GUARINO Leonardo l'11.5.21; PETRUZZI Alessandro il 12.6.21; PANARELLI Cosimo il 16.6.21; BASILE Roberto il 19.6.21; uomo non identificato il 7.7.21; SOLFRIZZI Francesco Pio il 7.7.21; BASILE Roberto il 10.7.21; BASILE Roberto il 14.7.21; a tale Lucio in data prossima al 22.7.21; GUARINO Leonardo il 23.7.21; BASILE Angelo il 24.7.21; GUARINO Leonardo il 17.8.21; GUARINO Leonardo il 19.8.21);
- familiari di soggetti deceduti (segnatamente: FORTE Raffaele il 9.5.2021; COTUGNO Cosimo il 9.7.21; GUARINO Leonardo il 21.8.21; BASILE Roberto in data prossima al 6.9.21; ROMITO Michele in data 26.6.21);
- sig. Antonio MORRONE, titolare della pizzeria "Picnic" in Taranto, che, a fronte della prestazione - che avrebbe dovuto essere gratuita - di servizi cimiteriali per un familiare deceduto per cui non aveva aderito nell'immediatezza all'intimazione di versare la quota del "caffè" in denaro rendendosi disponibile a offrire "una pizzella" del suo locale, veniva costretto da SAMBITO - su mandato di CRISTELLO e previa consultazione di questi con SANSONE - a fornire gratuitamente prodotti del suo esercizio commerciale per un importo di rilevante valore, intorno a 400/500€ in data 10.7.21, successivamente versando comunque somme in denaro in data 18.7.21 direttamente a CRISTELLO);
- i coniugi sig.ra Teresa BATTISTA e sig. Vincenzo PELUSO, custodi e addetti alle pulizie, venivano minacciati di ricevere "mazzette" da CRISTELLO e successivamente veniva loro impedito fisicamente l'accesso al cimitero "San Brunone" al fine di costringerli a porre in essere e proseguire nelle condotte - poste in essere sempre sotto minaccia - consistite nel

veicolare ai familiari dei deceduti l'imposizione di versare la somma di €100 a favore del gruppo dei necrofori per ogni estumulazione effettuata;
Fatti commessi con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione rivestita dai necrofori, come specificati anche nell'art. 8 e 9 del Capitolato speciale dell'appalto relativo alla gara di cui al capo a).

In Taranto fino a settembre 2021

f. (CRISTELLO - GALEONE) Art. 110 - 314 comma 1 c.p. perchè in concorso tra loro, CRISTELLO quale Incaricato di Pubblico Servizio in qualità di necroforo in servizio presso il cimitero "San Brunone" di Taranto e GALEONE quale Pubblico Ufficiale in qualità Dirigente del Comune di Taranto incardinata nella Direzione Ambiente e RUP del procedimento, avendo in ragione delle loro funzioni e del loro servizio la disponibilità giuridica e materiale di beni appartenenti all'Ente comunale, se ne appropriavano per la successiva cessione a terzi; in particolare CRISTELLO, con l'autorizzazione espressa della Dirigente GALEONE, cedeva a Roberto BASILE, muratore e marmista, alcune cassette metalliche perchè questi se ne servisse - senza alcuna effettiva possibilità di restituzione - in occasione di alcune estumulazioni ordinarie da compiere presso il predetto cimitero.

In Taranto il 4.9.2021

g. (CRISTELLO - FORTE - SANSONE - PERNISCO - LIGORIO - PICCINNO) Artt. 81 - 110 - 317 c.p. perchè, in concorso tra loro, in qualità di incaricati di pubblico servizio quali necrofori in servizio presso il Cimitero "San Brunone" di Taranto, in più occasioni (almeno 20 volte per ciò che riguarda la società Mutualistica Regina Pacis), abusando dei propri poteri e della qualità, costringevano i soci, i relativi familiari e gli stessi legali rappresentanti delle società mutualistiche Regina Pacis e Cassa Mutua Postelegrafonici Jonici - rispettivamente Avv. Leonardo CAVALIERE e Sig. Giovanni FABRIZIO - a versare somme di denaro, pari a €50/€100, per l'esercizio delle funzioni demandate ai necrofori in occasione delle operazioni di estumulazione (che postulano l'accertamento della avvenuta scheletrizzazione della salma per poter procedere allo spostamento in una piccola celletta in luogo del loculo a norma dell'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Taranto dettato con Delibera n. 22 del 19.3.2019), di fatto subordinando il buon esito delle operazioni all'avvenuto pagamento e, per tale via, imponendo la dazione di somme alle Società ed ai soggetti predetti al fine di scongiurare la totale paralisi delle operazioni di estumulazione con la conseguente impossibilità di garantire la rotazione dei posti disponibili per i soci ed i familiari e lo stesso venir meno dello stesso oggetto sociale.

In Taranto, accertato fino al settembre 2021

CON RECIDIVA INFRAQUINQUENNALE per ALFEO Francesco
CON RECIDIVA REITERATA SPECIFICA per CRISTELLO Giuseppe
CON RECIDIVA SEMPLICE per GALEONE Barbara
CON RECIDIVA SPECIFICA per GIANNINI Vito

IMPUGNA

l'ordinanza del G.I.P. sede del 21.12.2023 pervenuta a conoscenza di questo P.M. in data 21.12.2023 come da attestazione di cancelleria per i seguenti motivi.

OSSERVA

Giudice ha rigettato la richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:

- MATICCHECCHIA Michele e PISANO Carmine per asserza della gravità indiziaria per i capi A) e C)
- FRANCISCO Filomena Clarisa nei confronti della quale ha applicato la misura interdittiva in relazione al capo A), rigettando la richiesta degli arresti domiciliari ed ha dichiarato l'insussistenza della gravità indiziaria per il capo B)
- GALEONE Barbara nei confronti della quale ha applicato la misura interdittiva in relazione al capo A) ed F), rigettando la richiesta degli arresti domiciliari ed ha dichiarato l'insussistenza della gravità indiziaria per il capo C)
- SCIALPI Tiziano nei confronti del quale ha dichiarato l'insussistenza della gravità indiziaria per il capo C)

A. I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA NEI CONFRONTI DI FRANCISCO FILOMENA CLARISA IN RELAZIONE AL CAPO B)

Il G.I.P. così statuiva:

- "L'unica "busta" di cui la FRANCISCO è certamente al corrente è dunque quella destinata al GIANNINI (a dispetto di quanto si afferma nel capo di imputazione B, ove -erroneamente, secondo lo scrivente- non si distingue la busta per il GIANNINI del 6.5.2021 da quelle destinate allo SCLALPI). Ciò per evidenziare la responsabilità della FRANCISCO per il capo A), escludendo nel contempo quella per il capo B), di cui si dirà meglio oltre.
- La FRANCISCO, a detta di GIANNINI e SCLALPI (intercettazione dell'11.5.2021), svolgeva "un gioco delle parti" ed una "recita" con l'ALFEO, nel senso che i due esponenti della Kratos simulavano un confronto dialettico (agli occhi della P.a. e dei dipendenti) e celavano invece sintonia d'intenti. A giudizio dello scrivente G.i.p. il commento è solo parzialmente veritiero, poiché la FRANCISCO non opera in totale accordo con l'ALFEO, differenziandosi da quest'ultimo innanzitutto per la natura dei rapporti intrattenuti con gli altri indagati. Ella non ha rapporti diretti con SCLALPI, il quale vuole porla in minoranza ("all'opposizione" ed "in panchina", pag. 132) ed è invisa anche al GIANNINI, il quale dirà di volerla "distruggere" (pag. 80). Entrambi, nella fondamentale intercettazione di cui a pag. 80, quando GIANNINI preannuncia a SCLALPI di volere suggerire ad ALFEO di creare fondi neri, aggiungono però che "quella" (la FRANCISCO) di ciò "non deve sapere niente". Quanto alla corruzione di cui al capo B), ad appalto aggiudicato GIANNINI preannunciava in data 18.5.2021 a SCLALPI che egli GIANNINI intendeva suggerire ad ALFEO il modo per creare fondi neri (tramite l'aumento dello stipendio di ALFEO), da destinare poi a fini illeciti ("con quello che prendi in più fai quello che levi fare se quella non deve sapere niente"), all'insaputa cioè della FRANCISCO, giudicata "ambigua" dal GIANNINI (pag. 80). La conversazione è di grande rilevanza sia perché pone il GIANNINI tra i registi dell'accumulo di fondi neri, sia perché sembra presupporre la strutturabilità dei fondi (da destinare dunque non a pagamenti "una tantum", il che si vedrà -determina l'intensità delle esigenze cautelari), sia perché consente di escludere -allo stato degli atti- la gravità indiziaria in merito alla FRANCISCO per la corruzione contestata al capo B).
- Ella dunque non è un mero prestanome, ma interagisce (pur con deferenza) con l'ALFEO sul piano decisionale. Ha rapporti di sintonia e di confidenza con la GALEONE (con la quale già collabora per la gestione dei canili municipali). A differenza della complicità costante interna alla triade ALFEO-GIANNINI-SCLALPI, la FRANCISCO intrattiene (come detto) con la GALEONE un unico scambio di informazioni illecite in data 14.5.2021 (pag. 68). Ciò pone le due donne in un rapporto di reciproca complicità, ben più blanda però di quanto accade tra SCLALPI, GIANNINI e ALFEO (i quali oltre a dialogare in modo assai più fitto, fanno circolare i "riconoscimenti mimetici", presso della corruzione). La natura della collusione diretta tra la GALEONE e la FRANCISCO non è pianificata a monte (perché

diversamente la G-ALFEO ben conoscerebbe il dato sul quale si informa, ossia la percentuale di ribasso della Kratos), né in modo dettagliato.

La determinazione del Giudice appare alegata dai fatti accertati.

In primo luogo, è necessario evidenziare come la busta destinata a GIANNINI Vito fosse stata preparata proprio dalla stessa FRANCISCO (cfr. all. 41 informativa finale - rit. 215/2021 prog. 113 - 6 maggio 2021), con tanto dimostrando non solo come la stessa fosse a conoscenza delle elargizioni ma anche di contribuirvi materialmente.

La circostanza viene valutata dal GIP in maniera, incomprensibilmente, parcellizzata e alegata dal contesto generale descritto nelle indagini che vede:

- Il GIANNINI quale interlocutore di riferimento del duo ALFEO-FRANCISCO con l'altro duo SCIALPI - GALEONE alla luce del rapporto di ex colleganza con quest'ultimi presso il Comune di Taranto ed al quale i primi si rivolgono costantemente per ottenere informazioni e perorare richieste in relazione alla fase preparatoria, decisionale ed esecutiva del bando. ALFEO - FRANCISCO, dunque, sono chiaramente consapevoli del ruolo ricoperto da GIANNINI; ne consegue, pertanto, come ritenere la FRANCISCO inconsapevole del fatto che la busta fosse destinata allo SCIALPI sia un fuor d'opera fattuale oltre che logico.
- ALFEO e FRANCISCO operano con comunione d'intenti volti ad ottenere l'aggiudicazione del bando dei servizi cimiteriali; appare, quindi, chiaro come l'accertato (anche se unico) materiale coinvolgimento della donna nella vicenda di cui al capo d'imputazione vale a descrivere un apporto concorsuale non già meramente morale (per il quale, peraltro, anche in assenza di tale contributo, ne ricotrebbero tutti gli estremi in fatto e in diritto), ma, al contrario di quanto ritenuto dal GIP, lo delinea in termini di contributo materiale e fattivo.

La sintonia tra la FRANCISCO e l'ALFEO, a dispetto di quanto ritenuto dal GIP, appare infatti totale. La conversazione valorizzata dal Giudice (per escludere il coinvolgimento della FRANCISCO), nella quale il GIANNINI, in un dialogo in presenza, riferiva allo SCIALPI che voleva suggerire all'ALFEO di farsi aumentare lo stipendio in modo tale da avere ulteriore denaro da poter distribuire in nero, all'oscuro della FRANCISCO, appare in realtà meramente suggestiva.

Giova evidenziare, infatti, che tutto lo stipendio percepito dell'ALFEO è in nero; quest'ultimo, infatti, non è un dipendente della Kratos né tanto meno ricopre cariche sociali per le quali riceve indennità o altro. Quindi la FRANCISCO è già a conoscenza del fatto che le somme devolute all'ALFEO siano destinate, in parte, anche a pagare le persone che illecitamente favoriscono la Kratos. (Vedasi all. 95 informativa finale Rit. 247/2021 prog. 1301 del 18.05.2021).

L'operato della FRANCISCO e dell'ALFEO ha, infatti, il medesimo fine, ovvero far acquisire alla Kratos gli appalti, ed ognuno di loro svolge all'esterno i compiti assegnati. In una conversazione successiva all'aggiudicazione dell'appalto, emerge chiaramente la natura di tale rapporto laddove la FRANCISCO, riferiva alla sua interlocutrice che *"io sono il Presidente della Kratos il signor Alfeo è la mia persona di fiducia ... non voglio fare a meno ... tante volte mi chiedono eh! Ma Alfeo esiste? Ed io faccio esiste ed esisterà sempre"* (vedasi all. 108 informativa finale Rit. 218/2021 prog. 1089 del 24.05.2021).

La FRANCISCO avrebbe tutti gli strumenti per allontanare l'ALFEO dalla Kratos ma non lo fa e non lo ha mai fatto sino ad oggi. Si tenga presente inoltre che senza alcun incarico formale l'ALFEO a nome della coop. Kratos dirige addirittura le attività appaltate dal comune dei Taranto per la pulizia delle spiagge senza che la FRANCISCO lo abbia mai esonerato o limitato da tale attività. (vedasi pag. 100 info finale Rit. 215/2021 All. 116 prog. 1387 del 7 giugno 2023).

Sul punto si riporta anche una conversazione telefonica tra l'ALFEO e l'ingegnere ANGELASTRI Giacinto, direttore tecnico dell'ente pubblico "Consorzio ASI Taranto" dell'8 giugno scorso in cui quest'ultimo invita l'ALFEO a passare, il giorno dopo, dal suo ufficio per concludere determinati contratti relativi la Kratos a seguito di una sua determina. (vedasi pag. 91 e 92 info finale rit. 215/2021 prog. 1432 - 1433 all. 110 e 111).

- Il fatto che il passaggio della specifica busta allo SCIALPI non sia diretto ma sia effettuato per il tramite del GIANNINI, oltre ad essere coerente con il fatto contestato nell'imputazione e con la vicenda emersa dalle indagini, appare un ulteriore elemento concludente con la sussistenza della contestazione in commento anche nei confronti della FRANCISCO non essendo logica, altrimenti opinando, una dazione in favore esclusivo GIANNINI del tutto slegata dalla vicenda del bando di gara pilotato. È lo stesso GIANNINI, d'altra parte, che in una conversazione telefonica dell'11 agosto si propone all'ALFEO quale postino invitando lo stesso a non chiamare al telefono lo SCIALPI (vedasi pag. 152 info finale ed all. 196 rit. 215/2021 prog. 3834 - 11 agosto 2023).

B) I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA NEI CONFRONTI DI MATICHECCHIA MICHELE E PISANO CARMINE PER IL CAPO A)

L'ordinanza impugnata ha così motivato:

Occorre a questo punto indagare i rapporti tra PISANO e MATICHECCHIA e gli altri indagati. Il capo di imputazione A), contesta loro (testualmente) condotte "rinunciarie" ed "acritiche", di tipo dunque prevalentemente omissivo, in difetto -osserva lo scrivente- di obblighi impeditivi degli illeciti altrui (non configurabili né contestati in imputazione). Questo dato di partenza impone di per sé di differenziare nettamente la posizione di PISANO e MATICHECCHIA.

Interessante è al riguardo la conversazione dell'8.5.2021 (di cui a pag. 49) nella quale SCIALPI dice che MATICHECCHIA ("il comandante") e PISANO raggiungeranno gli uffici del Comune, sicché giocheranno, "in trasferta", ed egli intende "fare uscire l'uno" (con terminologia da totocalcio), ossia fare vincere la squadra che gioca in casa, quindi -deve intendersi- egli e la GALEONE (il cui ufficio sono all'interno del Comune), schierati per la Kratos. Del testo nessuno dei predetti risulta avere rapporti di alcun tipo con gli esponenti della Kratos, sicché le anomalie delle loro condotte (di cui si dirà) non sembrano animate da dolo (nemmeno eventuale), quanto piuttosto da -increpata- negligenza.

Essi infatti dimostrano minima (PISANO) o nulla (MATICHECCHIA) consapevolezza in merito alle scelte che si accingono a compiere collegialmente, nonchè cedevolezza rispetto al volere dall'altro commissario di gara, GALEONE. PISANO esordisce il giorno 11.5.2021 dichiarando alla GALEONE: "ti posso dire una cosa? Sono tutte tre uguali!", a riprova di scarsa competenza e/o studio degli atti di gara. Il giorno seguente, si riunisce la commissione dalle ore 9.00 alle 10.00, come da verbale (costituente l'importante allegato n. 69).

In quella occasione (12.5.2021), PISANO appare supino rispetto al volere della GALEONE, perché quando prende atto che il punteggio che questa vuole assegnare a Ds service è talmente basso da determinarne l'immediata esclusione, subito si offre di alzare il proprio punteggio, di modo da evitare le impugnazioni innanzi al T.a.r. di Ds. A lui soltanto sembra quindi contestabile ciò che il capo di imputazione attribuisce anche al MATICHECCHIA, ossia essersi entrambi "prestati a modificare i punteggi assegnati non per ragioni di merito ... ma al solo scopo di evitare di dare occasioni per contestazioni e impugnazioni ...".

Il dubbio che tale condotta integri la fattispecie in contestazione, anche sotto solo il profilo collusivo (dunque in ordine all'elemento materiale del reato), poiché l'accordo non interviene con la Kratos, ma con la GALEONE e si origina (in un momento estemporaneo) e si esaurisce in data 12.5.2021, all'interno delle dinamiche decisionali dell'organo collegiale che egli è tenuto a comporre; l'adeguamento di PISANO alla GALEONE resta quindi completamente scisso dalla generale collusione sin qui descritta.

MATICHECCHIA, sebbene sia il Presidente della commissione, ha un contegno ancor più svagato ed arrendevole, dunque massimamente negligente.
Chiede all'esordio dei lavori del 12.5.2021: "nobbi ... chi si è aggiudicato" (ore 9.20) con ciò programmaticamente considerando già decisa da altri l'aggiudicazione (è in effetti una sorta di "spettatore", com'è definito a pag. 82 della domanda cautelare).
Annulla il proprio ruolo appiattendosi sul volere della GALEONE ("qua lascia fare alla dottoressa, mi fido della dottoressa"), racconta aneddoti inconferenti (ore 9.24, quando confessa programmaticamente: "tanto stiamo cazzeggiando oggi") e rivendica la sua incompetenza ("l'altra volta mi hanno detto che non cupivo un cazzo di morti", ore 9.28).
In data 5.7.2021, incontra la FRANCISCO ed incredibilmente le chiede conferma della aggiudicazione, come se non fosse stato il Presidente di una commissione che gestiva un appalto milionario o stesse rievocando un fatto remoto nel tempo (pag. 82: "io stavo in commissione però non mi ricordavo poi dell'aggiudicazione").
Emerge anche dai successivi commenti tra FRANCISCO ed ALFEO che egli non abbia alcun rapporto confidenziale con la FRANCISCO (sfr. pag. 83, la quale infatti si dice sorpresa della benevolenza che MATICHECCHIA le riserva).
Devono dunque escludersi i gravi indizi relativi al PISANO ed al MATICHECCHIA, relativamente al capo A).

Il GIP, pur stigmatizzando la condotta rinunciataria tenuta dai due indagati (Presidente e Componente della commissione), ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria nei loro confronti da un lato perché nel capo d'imputazione non era contestata una condotta di tipo omissivo ai sensi dell'art. 40 c.p. che peraltro non sarebbe stata comunque sussistente in assenza di obblighi normativi impeditivi di illeciti [] e dall'altro perché non avevano né competenza sulla specifica materia né una conoscenza con gli indagati.

Tale motivazione non è condivisibile in fatto e in diritto.

In primo luogo, PISANO è un dirigente comunale che in passato aveva prestato il proprio servizio nella Direzione Ambiente nella quale erano incardinati i servizi cimiteriali. Lo stesso, inoltre, veniva intercettato nel corso delle indagini laddove veniva captata una conversazione ambientale nella quale si rendeva disponibile a dare punteggi diversi ai partecipanti al bando al fine di favorire i piani della Galeone. E tali propalazioni venivano effettuate dal PISANO, non in privato alla GALEONE, ma bensì alla presenza del MATICHECCHIA e dello SCIALPI durante le sedute della commissione (vedasi all. 63 Rit. 247/2021 prog. 7 dell'11.05.2021 - all. 65 rit. 247/2021 prog. 255 del 12.05.2021 - informativa finale)

Da tanto si desume, pertanto, come entrambi fossero consapevoli delle manovre approntate dalla GALEONE per favorire la Kratos, tanto che lo stesso PISANO si spinge sino al punto di suggerire alla RUP di evitare di attribuire un punteggio basso alla DR Multiservice (altra partecipante) al fine di evitare future impugnazioni.

Il Giudice della cautela pare, dunque, confondere il contributo concorsuale fornito in termini di acquiescenza e totale messa disposizione da parte degli indagati con il disposto di cui all'art. 40 c.p. del tutto inconferente nel caso di specie, ove viene contestato il delitto di cui all'art. 353 c.p. nei confronti di pubblici ufficiali che, non solo per legge, ma soprattutto per la Costituzione, sono tenuti ad operare con diligenza, imparzialità ed efficienza, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione. Relegare, quindi, il contributo concorsuale di entrambi gli indagati ad una presunta inconsapevole cialtreria ed abdicazione ai propri doveri e obblighi istituzionali risulta del tutto avulso dai fatti, in quanto era questo il ruolo scientemente ricoperto dai medesimi nella vicenda.

Altra parte, la prova di tale assunto si rinviene all'indomani della redazione dei verbali della seduta in verranno attribuiti i punteggi ai partecipanti. Gli stessi, firmati da entrambi gli indagati (oltre che

dagli altri componenti), riportavano punteggi differenti rispetto a quelli attribuiti durante la seduta, in tal modo delineando a loro carico un contributo fattivo e materiale finalizzato a favorire l'aggiudicazione dell'appalto alla Kratos (vd. punto C).

C) LA GRAVITA' INDIZIARIA DI CUI AL CAPO C)

Nell'ordinanza impugnata viene argomentato quanto segue:

Per l'analisi del capo C), occorre tornare alle intercettazioni della seduta del 12.5.2021.

Alle 9.35, GALEONE viene intercettata quando dice: "quindi diamo 76 alla Kratos, 73 a Consorzio Leonardo, 72 la nascente" (all. 67).

Alle 9.42 (stando cronologicamente all'ultima intercettazione disponibile) i partecipanti fissano la riunione successiva.

Alle 10 (stando al verbale, all. 69) si chiude la seduta.

I punteggi attribuiti risulteranno però diversi, poiché il "prospetto allegato" (così menzionato nel verbale della seduta e trascritto a pag. 63) indica punteggi (sia tecnici che riparametrati) completamente difformi, ferma però la graduatoria immutata tra i partecipanti (prima Kratos, secondo Consorzio, terza Dr servica).

La discrasia non sembra però spiegabile nei termini contestati al capo C), prospettando cioè che i commissari abbiano dichiarato durante la riunione una volontà (in data 12.5.2021) e poi la abbiano (tutti concorsualmente, unitamente al segretario SCLALPI) falsamente rappresentata nel "prospetto allegato" (reso pubblico in data 18.5.2021).

E' difficile infatti configurare l'interesse a falsificare la propria volontà, ossia un dato che era (per definizione) nella libera disponibilità di tutti i corvi e che dunque ben poteva essere mutato dagli stessi a piacimento, senza commettere alcun reato.

Potrebbe certo: ipotizzarsi che sia esistito un primo prospetto aderente al contenuto della intercettazione poi un secondo prospetto difforme, redatto (per ragioni ignote) oltre la chiusura del verbale. La sostituzione potrebbe concretare il reato, ma -nonostante le intercettazioni siano proseguite oltre il 12 maggio- non consta il minimo indizio in merito (quale ad es. la protesta di un commissario che abbia visto alterata la volontà originariamente espressa nel primo prospetto, oppure l'accordo di tutti per l'ipotetica sostituzione dei punteggi dopo la chiusura del verbale, o la modifica clandestina ad opera di uno o più tra gli indagati).

Più logico è quindi ritenere che l'intercettazione non abbia colto tutte le fasi dell'evoluzione e delle modificazioni delle intese intervenute quella mattina, in particolare tra le ore 9.35 (punteggio enunciato dalla GALEONE) e le ore 10.00 (chiusura del verbale).

La tesi della modifica dell'intesa (in quel lasso temporale) è corroborata dal rilievo che le frasi intercettate sono oggettivamente incomplete ed interlocutorie perché non riferite sia al punteggio tecnico sia a quello riparametrato (doppio punteggio che compone invece il "prospetto allegato", cfr. pag. 63 ed all. 69), sicché con l'accordo capitato nell'intercettazione non poteva compularsi oggettivamente il prospetto. Di certo, quindi, nella seduta del 12.5.2021 i commissari -in merito ai punteggi- ebbero a darsi anche altro, rispetto a quanto intercettato.

Non sembra decisivo, in senso contrai-rio, l'argomento di cui si legge a pag. 63 della domanda cautelare, secondo cui poiché il punteggio definitivo era stato deciso - stando al tenore letterale del citato verbale (all. 69)- "alle ore 9.00" del 12.5.2021, necessariamente quanto veniva dichiarato alle ore 9.35 era la volontà finale della commissione; alle 9.00 infatti la commissione non si era verosimilmente nemmeno insediata, posto che l'esordio delle conversazioni intercettate e del confronto tra i commissari si colloca alle ore 9.20 (cfr. pag. 61). L'indicazione oraria del verbale in merito al momento di attribuzione del punteggio (ore 9.00) è dunque soltanto approssimativa.

Il GIP ha ritenuto insussistente il falso traendo, a contrario, la prova della assenza della gravità indiziaria dal fatto che l'ultima intercettazione rilevante trascritta riportasse come orario le 9.35 mentre la seduta terminava alle ore 10.00, sicché nulla poteva escludere che in quel lasso di tempo la commissione aveva potuto modificare i punteggi.

La motivazione non condivisibile in fatto.

In primo luogo, giova chiarire sin da subito che l'indicazione del punteggio caputo relativo la seduta del 12 maggio è da ritenere con certezza definitivo alle ore 9.35.

In secondo luogo, non è riscontrato da alcun dato oggettivo che i commissari, dopo quell'orario, abbiano parlato ancora dei punteggi; tanto appare una mera convinzione del Giudice. Dopo aver chiamato i punteggi attribuiti alle tre società, infatti, i tre commissari hanno conversato sulla data da fissare per l'apertura delle offerte economiche, che per mero errore veniva indicata come offerta tecnica. La data fissata era quella del martedì successivo 18 maggio, giorno in cui effettivamente si teneva la seduta programmata. (vedasi pag. 62 info finale rit. 247/2021 progg. 259 e 262 all. 66 e 68). In terzo luogo, una volta chiusa la seduta del 12 maggio, non vi era alcuna altra possibilità per la commissione di cambiare i punteggi tecnici. Per tale operazione, infatti, si sarebbe dovuta convocare la stessa in altra seduta prima di quella del 18 maggio. Sul punto non vi sono verbali che attestino l'eventuale seduta successiva per modificare i punteggi tecnici. Dopo il verbale del 12 maggio esiste solo il verbale del 18 maggio.

Infine, nel verbale non viene dato atto della modifica dei punteggi (supposta dal GIP) che sarebbe avvenuta in quel lasso temporale.

D'altra parte, una volta chiusa la riunione del 12 maggio i punteggi non potevano essere mutati a piacimento; proprio per tale motivo il verbale di tale riunione non veniva immediatamente pubblicato e cioè per lasciare alla GALEONE la possibilità di intervenire e modificare i punteggi, conscia che tale sua operazione sarebbe stata accettata dagli altri commissari senza alcuna loro obiezione in quanto allineati alle condotte e alle scelte volute dal RUP - commissario di gara.

A riprova di tanto vi sono le simulazioni che la GALEONE si preoccupa di fare con lo SCIALPI il 13 maggio in cui la stessa cerca di capire quale possa essere il punteggio finale di ogni società partecipante in considerazione della possibile percentuale di ribasso presentata (di cui si saprà formalmente solo il 18 maggio). (vedasi all. 70 informativa finale rit. 247/2021 prog. 396). Quindi i punteggi chiamati nella seduta della commissione del 12 maggio sono per la GALEONE solo degli "appunti" da lei autonomamente modificabili a seguito delle sue simulazioni, con il consenso tacito degli altri commissari.

La prova della falsità dei verbali assume i contorni di definitiva chiarezza quando la GALEONE arrivava, financo, a farsi dire dalla FRANCISCO, prima dell'apertura delle buste dell'offerta economia il 18 maggio, la percentuale di ribasso effettuata dalla Kratos in modo da intervenire sui punteggi dell'offerta tecnica. (Vedasi all. 77 informativa finale Rit. 218/2021 prog. 486 del 14.05.2021).

Quanto alle posizioni di MATTECCHIA Michele e PISANO Carmine, rinviando ai motivi sopra esposti ai punti B) e C) quanto alla sussistenza della gravità indiziaria e ritenendo sussistenti attuali esigenze cautelari valutate in sede di richiesta di applicazione della misura cautelare a cui si fa espresso rinvio recettizio, appare pertanto necessario annullare, in parte qua, l'ordinanza del GIP sede, applicando nei confronti dei predetti la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione esterna.

Quanto alle posizioni di GALEONE Barbara e FRANCISCO Filomena Clarisa rinviando ai motivi sopra esposti ai punti A), B) e C) quanto alla sussistenza della gravità indiziaria e ritenendo sussistenti attuali esigenze cautelari valutate in sede di richiesta di applicazione della misura cautelare a cui si fa espresso rinvio recettizio, appare pertanto necessario annullare, in parte qua, l'ordinanza del GIP sede, applicando nei confronti delle predette la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione esterna.

Quanto alla posizione di SCIALPI Tiziano appare pertanto necessario riformare l'ordinanza del GIP sede applicando al predetto la predette la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione esterna anche per il capo C)

Con riserva di motivi aggiunti.

P.Q.M.

chiede che il Tribunale del riesame voglia:
annullare l'ordinanza impugnata e per l'effetto:

- applicare a ~~MATTI~~ ~~MACCHIA~~ MICHELE Michele la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione esterna per i capi A) e C)
- applicare a PISANO Carmine la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione esterna per i capi A) e C)
- applicare a FRANCISCO Filomena Clarisa la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione esterna per i capi A) e B)
- applicare a GALEONE Barbara la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione esterna per i capi A) e C)

riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto:

- applicare a SCIALPI Tiziano la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione esterna anche per il capo C)

Taranto, 28.12.2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Francesco CLARDO – Sost.

